

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
EDILIZIACROBATICA S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 29 NOVEMBRE 2021, E, OVE OCCORRENDO,  
IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 NOVEMBRE 2021

Signori Azionisti,

siete stati convocati, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Emittente, all'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria e straordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 29 novembre 2021 in prima convocazione e il 30 novembre 2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti;

**Parte straordinaria**

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023, mediante imputazione a capitale di un importo, di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

## PARTE ORDINARIA

### 1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare in merito all'approvazione piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2021 – 2023" (il "**Piano di Stock Grant**"), da destinare agli amministratori (con deleghe esecutive) e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate, ed il conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri per darvi esecuzione.

Il Piano di Stock Grant, predisposto dall'Amministratore Delegato sulla base dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 27 settembre 2021, per quanto di propria competenza, prevede l'attribuzione ai beneficiari di diritti a ricevere gratuitamente azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale sociale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., la cui proposta è sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, in parte straordinaria, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio della Società, al raggiungimento di obiettivi di *performance* individuati dal Consiglio di Amministrazione.

#### A. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant costituisce uno strumento che attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società in base al raggiungimento di obiettivi di performance, di seguito meglio descritti, permette di focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla Società.

La Società, attraverso l'adozione del Piano di Stock Grant, intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi: (i) allineare la remunerazione dei beneficiari agli interessi degli azionisti; (ii) fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per il Gruppo, creando al contempo un valido strumento di *retention* e di *attraction*; (iii) fidelizzare il management verso decisioni che perseguano la creazione di valore del gruppo EdiliziAcrobatica nel medio-lungo termine e contribuire alla crescita di valore sostenibile in un'ottica compatibile con le strategie di sviluppo delle attività del gruppo EdiliziAcrobatica.

Il Piano si prefigge, infatti, di consolidare una condivisione degli obiettivi strategici tra la Società e le risorse "chiave" della stessa, in una prospettiva di sempre maggiore coinvolgimento, consapevolezza e coordinamento, oltre, naturalmente, che d'incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

#### B. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant ha per oggetto l'attribuzione gratuita di diritti (i "**Diritti**"), che attribuiscono il diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie di EdiliziAcrobatica.

Il Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione di massime complessive n. 244.620 azioni.

In proposito si segnala che l'art. 3 dello Statuto della Società già prevede la facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del Codice Civile.

Come indicato in premessa, il Piano di Stock Grant sarà attuato mediante attribuzione a titolo gratuito dei Diritti di ricevere Azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., la cui proposta è sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, in parte straordinaria, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio della Società in virtù dell'autorizzazione di cui all'art. 2357 del Codice Civile per servire il Piano di Stock Grant, che alla data della presente relazione ammontano a n. 42.377.

Il numero massimo di azioni a servizio del Piano di Stock Grant (pari a n. 244.620) corrisponderà ad una percentuale pari a circa il 3% dell'attuale capitale sociale della Società come conseguentemente incrementato.

Il Piano di Stock Grant si articola in cicli corrispondenti agli esercizi sociali di EdiliziAcrobatica che si chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 (ciascuno un "Ciclo"). Per ciascun Ciclo dovranno essere conseguiti gli obiettivi di Gruppo e/o individuali individuati dal Consiglio di Amministrazione cui è subordinata l'assegnazione delle azioni. Il Consiglio precisa tuttavia che, con riferimento ai soli dirigenti beneficiari del Piano di Stock Grant che si occupano dello sviluppo internazionale del Gruppo, la Data di Verifica dei risultati e degli obiettivi di performance del primo Ciclo sarà quella del 30 aprile 2022; pertanto ai fini della maturazione e successiva assegnazione di un ulteriore tranche di azioni ordinarie il Consiglio di Amministrazione prenderà in considerazione i risultati gestionali economico-finanziari registrati sui mercati internazionali nei quali opera il Gruppo tramite le proprie controllate estere, ad esclusione dell'Italia.

Il Piano di Stock Grant prevede (i) l'assegnazione gratuita di Diritti ai beneficiari per ciascun Ciclo, (ii) un periodo di maturazione pari a ciascun esercizio oggetto del Piano di Stock Grant; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* di Gruppo e/o di individuali per ciascun esercizio di riferimento del Piano di Stock Grant all'approvazione del bilancio consolidato per ciascuno degli esercizi sociali di riferimento (la "Data di Verifica"); (iv) l'assegnazione delle azioni ai beneficiari entro novanta giorni dalla Data di Verifica la quale, come sopraesposto, decorrerà a partire dal 30 aprile 2022.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, laddove ritenuto necessario od opportuno per mantenere quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del Piano di Stock Grant, provvederà a regolamentare i diritti emergenti e/o modificare e/o integrare le condizioni di assegnazione dei Diritti e/o di attribuzione nonché gli obiettivi di *performance*, secondo le migliori prassi dei mercati dei capitali, al realizzarsi di operazioni straordinarie che coinvolgano la Società (e.g. frazionamento e raggruppamento delle azioni, aumento gratuito del capitale della Società, aumento del capitale della Società a pagamento, distribuzione di

dividendi straordinari alle azioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento delle azioni, fusioni / scissioni).

La competenza per l'attuazione del Piano di Stock Grant spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato a tal fine dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare tutti o parte dei suoi poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi della Società.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei Diritti attribuiti ovvero di non procedere all'assegnazione delle azioni, nell'eventualità in cui si sia *infra* tempo accertato che il raggiungimento dei predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norme di legge e/o aziendali del relativo beneficiario del Piano di Stock Grant (il cd. "**Claw Back**").

Il Piano di Stock Grant, infine, essendo basato sull'assegnazione di azioni ordinarie EdiliziAcrobatica rivenienti da un aumento di capitale gratuito da effettuarsi attingendo alle riserve di utili della Società (o altre riserve costituite con utili della Società), avrà effetti diluitivi sul capitale sociale di EdiliziAcrobatica e sui suoi azionisti. Diversamente, nell'eventualità che il Piano di Stock Grant sia eseguito per mezzo di azioni proprie detenute nel portafoglio della Società, non avranno luogo effetti diluitivi sul capitale sociale di EdiliziAcrobatica e dei suoi azionisti.

### **C. Destinatari del Piano**

Il Piano di Stock Grant è rivolto agli amministratori (con deleghe esecutive) e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate. L'individuazione sarà effettuata su base discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione degli obiettivi del Piano di Stock Grant (come riportati nel paragrafo "*Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant*"), delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire tenuto conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Piano di Stock Grant prevede quale condizione per l'assegnazione delle azioni l'esistenza del rapporto di amministrazione o di lavoro dipendente con la Società ovvero con le eventuali società controllate alla Data di Verifica.

Il Piano di Stock Grant prevede che nel caso in cui per qualsiasi causa i beneficiari cessino di avere con la Società un rapporto di lavoro subordinato ovvero un rapporto organico di amministrazione qualunque ne sia la causa (ad eccezione delle ipotesi di decesso), i beneficiari perderanno ogni diritto all'attribuzione e alla consegna delle azioni ordinarie.

### **D. Durata del Piano di Stock Grant**

Il Piano di Stock Grant avrà durata di tre esercizi sociali, ovvero alla consegna delle azioni ai beneficiari in relazione alla terza tranche, qualora precedente o successiva a tale data.

## E. Trasferibilità dei Diritti e delle azioni

I Diritti saranno attribuiti ai beneficiari a titolo personale e non sono né trasferibili né disponibili “*inter vivos*” e non possano essere costituiti in pegno o garanzia. I Diritti diverranno inefficaci a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o, in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento.

Le azioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant – sia se rinvenienti dal predetto aumento gratuito del capitale sociale della Società sia se “azioni proprie” - saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità della durata di 18 mesi dalla data di assegnazione.

Si segnala, altresì, che ove i beneficiari del Piano di Stock Grant siano parti correlate della società ai sensi della definizione di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall’Emittente (la “**Procedura OPC**”), non troverà applicazione la relativa disciplina, in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall’art. 8 della Procedura OPC, relativamente “*ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea e alle relative operazioni esecutive*”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:*

- *udita l’esposizione del Presidente, e*
- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l’adozione di un piano denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023” concernente l’attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 244.620 azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) espone in narrativa e indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Stock Grant 2021-2023 e così, in particolare e tra l’altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per determinare il quantitativo di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per l’assegnazione delle azioni ordinarie, procedere all’attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant 2021-2023 medesimo;*

- 3) di conferire all'amministratore delegato Riccardo Iovino, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

## Parte straordinaria

1. **Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023, mediante imputazione a capitale di un importo, di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di aumento gratuito del capitale sociale, per massimi nominali Euro 24.462 corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, strumentale all'attuazione del Piano di Stock Grant (l'"**Aumento di Capitale**"), proposto all'Assemblea ordinaria al primo punto all'ordine del giorno, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più *tranche* e con periodi di *vesting* diversi.

### A. Descrizione e ragioni dell'operazione

L'Aumento di Capitale è funzionale all'esecuzione del Piano di Stock Grant ed è quindi riservato ai beneficiari del Piano stesso.

I piani di remunerazione basati su azioni, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, costituiscono un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave per mantenere elevate e migliorare le performance e contribuire ad aumentare la crescita e il successo delle società. Il Piano di Stock Grant si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale della Società, per massimi nominali Euro 24.462 corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, a servizio del Piano di Stock Grant.

### B. Modalità dell'operazione e data di godimento delle azioni

L'aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c. avverrà mediante utilizzo di una parte corrispondente di una riserva disponibile di utili, da destinarsi al servizio del Piano di Stock Grant, quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato costituita da utili portati a nuovo.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e saranno assegnate ai beneficiari del Piano di Stock Grant, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di *performance* di Gruppo e/o individuali ivi previsti e al mantenimento del rapporto di amministrazione con riferimento agli amministratori con deleghe esecutive della Società, nonché, a condizione del

mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con riferimento ai dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione potrà altresì utilizzare azioni proprie detenute nel portafoglio titoli al fine di dare attuazione al predetto Piano di Stock Grant.

Nel caso in cui verranno emesse tutte le massime n. 244.620 azioni ordinarie oggetto del Piano di Stock Grant, le azioni di nuova emissione saranno pari a circa il 3% del capitale sociale attuale della Società (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente Relazione Illustrativa).

### C. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

L'Aumento di Capitale in oggetto potrà essere sottoscritto in base ai diritti assegnati entro il 31 dicembre 2024 dalla sua approvazione, prevedendosi che qualora entro tale termine le azioni relative all'Aumento di Capitale non siano integralmente assegnate, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle azioni assegnate.

### D. Modifica dello statuto sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione, si rende inoltre necessario modificare ed integrare l'articolo 3 dello Statuto sociale.

Qui di seguito si riporta il confronto dell'articolo che sarà oggetto di modifica a seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p><b>Articolo 3 - Capitale – conferimenti</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 815.414,50 (ottocentoquindicimilaquattrocentoquattordici virgola cinquanta) ed è suddiviso in 8.154.145 (ottomilionicentocinquantaquattromilacentotracinque) azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice civile.</p> <p>3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p>4. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con</p>	<p><b>Articolo 3 - Capitale – conferimenti</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 815.414,50 (ottocentoquindicimilaquattrocentoquattordici virgola cinquanta) ed è suddiviso in 8.154.145 (ottomilionicentocinquantaquattromilacentotracinque) azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p><b>"L'assemblea straordinaria dei soci in data 29 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, gratuitamente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, fino a massimi nominali Euro 24.462 (ventiquattromila quattrocentosessantadue), corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021 – 2023, destinato agli amministratori</b></p>

<p>conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p> <p>5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.</p>	<p><b>esecutivi e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate.”</b></p> <p>2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice civile.</p> <p>3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p>4. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p> <p>5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.</p>
--	---

## **E. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso**

Le proposte di modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale non configurano ipotesi di recesso.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:*

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

## **DELIBERA**

- 1) *di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., per massimi nominali Euro 24.462 (ventiquattromila quattrocentosessantadue) corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da eseguirsi in una o più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, riservato agli amministratori esecutivi ed ai dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato ad incremento del capitale sociale, di una parte corrispondente di una riserva disponibile di utili portati a nuovo, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative di volta in volta vigenti;*
- 2) *le azioni relative all'aumento di capitale saranno assegnate entro il 31 dicembre 2024, prevedendosi che qualora entro tale termine le azioni relative all'aumento di capitale non siano integralmente assegnate, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle azioni assegnate;*
- 3) *di inserire nell'articolo 3 – (Capitale - conferimenti) del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:*

*“L'assemblea straordinaria dei soci in data 29 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, gratuitamente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, fino a massimi nominali Euro 24.462 (ventiquattromila quattrocentosessantadue), corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021 – 2023, destinato agli amministratori esecutivi e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate.”*

- 4) *di conferire all'Amministratore Delegato della Società, Riccardo Iovino, il potere di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa ai fini dell'esecuzione della delibera di cui sopra, con facoltà di subdelega e con facoltà altresì di apportare alla medesima le modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese.”*
- 2. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche di natura formale al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato, a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana.

**Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16 e 17 dello Statuto sociale.**

La proposta di modifica e integrazione degli articoli sopra menzionati sono esclusivamente finalizzate a recepire all'interno dello Statuto sociale gli adeguamenti regolamentari adottati da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dei quali, a decorrere dal 25 ottobre 2021, per effetto del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha avviato le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti. In conseguenza delle menzionate attività di "rebranding" sono stati modificati i Regolamenti del mercato AIM Italia al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan".

In particolare il relativo Regolamento Emittenti AIM Italia è stato ridenominato in Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. Il Consiglio di Amministrazione sottolinea quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare agli articoli sopra menzionati dello Statuto sociale, raffrontati con i testi attualmente vigenti.

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 4</b> <b>Azioni</b>	<b>Articolo 4</b> <b>Azioni</b>
<p>1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> <p>3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</p> <p>4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>	<p>1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> <p>3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <b>Euronext Growth Milan</b>, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>Euronext Growth Milan</b>").</p> <p>4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 5</b> <b>Partecipazioni rilevanti</b>	<b>Articolo 5</b> <b>Partecipazioni rilevanti</b>

<p>1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società del “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.</p> <p>2. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'art.2377 C.C.</p> <p>4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>	<p>1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b> (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società del “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti <b>Euronext Growth Milan</b> pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.</p> <p>2. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'art.2377 C.C.</p> <p>4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 6</b></p> <p align="center"><b>Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 6</b></p> <p align="center"><b>Offerta pubblica di acquisto e offerta pubblica di scambio</b></p>
<p>1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle</p>	<p>1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'<b>Euronext Growth Milan</b>, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”)</p>

<p>disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su AIM Italia.</p> <p>5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>6. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo</p>	<p>limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento <b>Euronext Growth Milan</b> come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b> predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su <b>Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>6. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non</p>
--	---

volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 8</b> <b>Recesso del socio</b>	<b>Articolo 8</b> <b>Recesso del socio</b>
<p>1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.</p> <p>3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.</p> <p>4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.</p> <p>5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.</p> <p>7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.</p> <p>8. Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita</p>	<p>1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.</p> <p>3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.</p> <p>4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.</p> <p>5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.</p> <p>6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.</p> <p>7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.</p> <p>8. Qualora le azioni siano negoziate su <b>Euronext Growth Milan</b>, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b> o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato</p>

delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.	come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.
---	---

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p align="center"><b>Assemblea dei soci. Competenze – diritto di voto</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p align="center"><b>Assemblea dei soci. Competenze – diritto di voto</b></p>
<p>1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’assemblea dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti; c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti; c) le modificazioni dello statuto; d) la fusione e la scissione, anche nelle ipotesi delle quali agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile; e) è soggetto ad autorizzazione dell’assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda; f) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.</p> <p>3. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di voto diversi.</p> <p>4. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell’AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM Italia.</p> <p>5. L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all’Assemblea, di cui all’articolo 16 (Consiglio di Amministrazione) del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell’Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p>1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’assemblea dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti; c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti; c) le modificazioni dello statuto; d) la fusione e la scissione, anche nelle ipotesi delle quali agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile; e) è soggetto ad autorizzazione dell’assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda; f) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.</p> <p>3. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di voto diversi.</p> <p>4. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni sull’<b>Euronext Growth Milan</b>, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento <b>Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>5. L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all’Assemblea, di cui all’articolo 16 (Consiglio di Amministrazione) del presente Statuto, non fa venire meno la competenza</p>

	principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
--	---

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>Assemblea dei soci. Preventiva autorizzazione assembleare</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>Assemblea dei soci. Preventiva autorizzazione assembleare</b></p>
<p>1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c. richiesta della revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 11.2.</p> <p>2. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato</p>	<p>1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>;</p> <p>c. richiesta della revoca dell'ammissione a quotazione sull'<b>Euronext Growth Milan</b> delle azioni della Società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 11.2.</p> <p>2. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari <b>Euronext Growth Milan</b> deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'<b>Euronext Growth Advisor</b> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento <b>Euronext Growth Milan</b>, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente <b>Euronext Growth Milan</b> con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente <b>Euronext Growth Milan</b> suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari <b>Euronext Growth Milan</b>, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext</b></p>

come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.	<b>Growth Milan</b> , su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 15</b> <b>Consiglio di amministrazione</b>	<b>Articolo 15</b> <b>Consiglio di amministrazione</b>
<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p> <p>4. Gli amministratori sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall’assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività</p>	<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’<b>Euronext Growth Advisor</b>, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p> <p>4. Gli amministratori sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall’assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del</p>

<p>concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.</p> <p>5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.</p> <p>6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.</p> <p>7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.</p>	<p>capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.</p> <p>5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.</p> <p>6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.</p> <p>7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p><b>Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p><b>Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</b></p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.</p>

<p>2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.</p> <p>3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.</p> <p>5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.</p> <p>3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.</p> <p>5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b>.</p>
---	---

<p>6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all’art.2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.</p> <p>7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.</p>	<p>6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all’art.2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.</p> <p>7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.</p>
---	---

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 17</b></p> <p align="center"><b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 17</b></p> <p align="center"><b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p>
<p>1. L’assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>2. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p> <p>3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della stessa, (i) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; (ii) informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria</p>	<p>1. L’assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>2. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’<b>Euronext Growth Advisor</b>.</p> <p>3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della stessa, (i) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; (ii) informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria</p>

<p>candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;</p> <p>a.ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.</p>	<p>candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'<b>Euronext Growth Advisor</b> della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'<b>Euronext Growth Advisor</b> della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;</p> <p>a.ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un</p>
--	---

<p>b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 17.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.</p> <p>e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>9. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già</p>	<p>amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.</p> <p>b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 17.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.</p> <p>d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.</p> <p>e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>9. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati</p>
---	---

<p>nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.</p> <p>11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>12. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.</p> <p>11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>12. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>
---	---

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

*DELIBERA*

- 1. di approvare la proposta delle modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16 e 17, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea della Società, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- 2. di conferire al consigliere Riccardo Iovino, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

\*\*\*\*

Genova, 14 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Simonetta Simoni